



**ISTITUTO COMPRENSIVO "VINCENZO LAURENZA"**

Sede centrale VIALE FERROVIA – 81057 Teano (ce) – TEL.0823/875418

Email: [ceic8a100d@istruzione.it](mailto:ceic8a100d@istruzione.it) -Pec: [ceic8a100d@pec.istruzione.it](mailto:ceic8a100d@pec.istruzione.it)

Sito web: <https://www.iclaurenzateano.edu.it/>



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "V. LAURENZA"-TEANO  
Prot. 0009321 del 14/12/2023  
V-6 (Uscita)

**CIRCOLARE N. 80**

*Ai Genitori/Tutori degli alunni  
Ai coordinatori di classe e al personale docente della Scuola  
Primaria e Secondaria di I grado*

*Alla DSGA/Ufficio Didattica*

*Al sito web*

**Oggetto:** Decreto-legge 123/2023, Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale – Procedimenti di evasione obbligo scolastico e assenze ingiustificate degli alunni – Responsabilità genitoriale. **DISPOSIZIONI PER LA SEGNALAZIONE DEGLI ALUNNI INADEMPIENTI.**

In data 8 novembre 2023, il Parlamento ha approvato **la conversione in legge** (Legge 13 novembre 2023, n. 159), con modificazioni, del **decreto-legge 123/2023 cosiddetto "Decreto Caivano"** recante *Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.*

L'articolo 12, integrato con il comma 1, relativo al **rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico con l'inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti**, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale sottolinea quanto segue:

- è stato integralmente riscritto l'articolo 114 del d.lgs. n. 297/1994 (*Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione*) al fine di recepire e armonizzare le previsioni normative susseguitesi nel tempo in relazione all'obbligo di istruzione e la cui base legislativa è l'articolo 1, comma 622 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007). Esso detta una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione mentre resta immutata la disciplina attualmente vigente in materia di giustificazione delle assenze degli alunni dalla scuola per motivi di appartenenza religiosa;
- è stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite *ex lege*) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi);
- nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'art. 2, il comma 3-bis secondo cui *"Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo"*.

Tanto si comunica per informativa alle famiglie e al personale.

**Nelle more della piena attuazione di quanto previsto nel citato Decreto-legge 123/2023**

(istituzione dell'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione), in ossequio alla normativa vigente e in continuità con gli interventi già realizzati negli anni scolastici precedenti ed in quello in corso nella lotta al fenomeno della dispersione scolastica, **la scrivente ribadisce l'obbligo per i genitori/tutori di giustificare le assenze dei figli e dei docenti e degli uffici di segreteria di segnalare gli alunni inadempienti all'obbligo scolastico**, al fine di consentire l'adozione di tutti gli atti consequenziali (*"Il Dirigente scolastico opererà un puntuale controllo sulla frequenza degli alunni in obbligo di istruzione sin dall'inizio dell'anno, individuando tempestivamente come inadempienti gli allievi che, per **dieci giorni consecutivi, si siano assentati senza giustificazione valida oppure abbiano cumulato fino a venti giorni di assenze saltuarie e ingiustificate**;" All'individuazione farà tempestivamente seguito la segnalazione dell'alunno/a al Comune di riferimento per gli adempimenti di competenza e alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, secondo quanto richiesto dalle stesse Procure, al fine di garantire l'esercizio della tutela dei diritti dei minori, di competenza di tale organo...").*

I docenti coordinatori di classe, e in ogni caso il docente che lo rilevi in quanto pubblico ufficiale, sono pertanto sollecitati a:

- monitorare la frequenza degli alunni con numerose assenze sia giustificate che non giustificate
- contattare la famiglia, possibilmente presso gli Uffici di Segreteria didattica registrando un fonogramma, per sollecitare una più assidua frequenza e la giustificazione delle assenze.

I docenti coordinatori di classe effettueranno periodicamente una ricognizione delle assenze maturate e, utilizzando il modello allegato, adempiranno alla segnalazione degli studenti con inadeguata frequenza (evasione, elusione, frequenza irregolare e abbandono), inviando a mezzo mail a [ceic8a100d@istruzione.it](mailto:ceic8a100d@istruzione.it), alla c.a. dell'area didattica dell'ufficio di segreteria, il modulo allegato, debitamente compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto.

La Segreteria didattica supporterà i docenti nelle sollecitazioni alle famiglie e raccoglierà i dati sulle assenze degli studenti inadempienti, sottoponendoli all'attenzione del Dirigente Scolastico.

**Si ribadisce, inoltre, l'invito a tutti i docenti a incentrare sulla motivazione e partecipazione degli studenti, in particolare di quelli con BES, la progettazione didattica curricolare ed extra-curricolare.**

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico  
ing. Fiorella Musella  
Firmato digitalmente ai sensi del  
C AD e normativa connessa

